

INFORMATIZZAZIONE LIBRO FONDIARIO

L.R. 14 AGOSTO 1999 N. 4

Capo II - Struttura del Libro fondiario informatizzato -

Art. 6 Piombo

1. Contemporaneamente alla iscrizione della domanda nel giornale tavolare, va annotato nella testata delle partite tavolari indicate nelle domande, unitamente all'anno, il numero di giornale tavolare attribuito alla domanda, quale "piombo provvisorio".
2. Eseguito il controllo dello stato tavolare, nella testata della partita nella quale deve essere eseguita una iscrizione va annotato, unitamente all'anno, il numero di giornale tavolare attribuito alla domanda, quale "piombo definitivo" [19, 5° c. D.P.G.R. 6/L-2007].